

# Norme di Conservazione Sito UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”

## DISCIPLINARE TECNICO

**BOZZA 7 dicembre 2018**

*Il Disciplinare Tecnico per la conservazione dei caratteri di integrità e di autenticità del Paesaggio “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” candidato a patrimonio dell'umanità dell'UNESCO è costituito dalle norme (c.d. “Articolo Unico”) e dalle “Linee Guida” allegate.*

## NORME

### **1.A - PREMESSE E OBIETTIVI**

- 1.1. Gli interventi per l'utilizzo delle risorse del territorio, per la difesa idrogeologica e la conservazione della funzionalità idraulica, per la conformazione del suolo all'utilizzo agronomico, per il recupero funzionale e l'adattamento delle strutture esistenti agli usi ammessi, nonché per le trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali, sono orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri del paesaggio delle “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, rappresentativi dei valori di integrità e autenticità riconosciuti nella candidatura UNESCO.
- 1.2. Le presenti “Norme” e le “Linee Guida” allegate, sono pertanto volte alla salvaguardia e conservazione delle componenti significative e rilevanti del paesaggio descritto nella candidatura e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni, coerentemente con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000),<sup>1</sup>
- 1.3. Relativamente agli ambienti compromessi al funzionamento ecologico e all'uso tradizionale o compatibile, da fenomeni di degrado ambientale o dall'abbandono delle attività tradizionali, sarà favorito il ricorso ad interventi di recupero e riqualificazione al fine di reintegrare i valori preesistenti o di realizzarne altri che risultino con questi coerenti.
- 1.4. Agli interventi ordinari, funzionali alla manutenzione del sistema infrastrutturale - insediativo, dei centri e nuclei di antica origine, dei beni storico-culturali, dell'edilizia rurale e di tutti i manufatti della cultura tradizionale, comprese le sistemazioni agrarie, il governo dei boschi e dei prati, saranno applicati criteri di conservazione e valorizzazione delle componenti originarie del paesaggio agrario di interesse storico e di rimozione/sostituzione delle componenti estranee alla cultura agraria tradizionale.
- 1.5. Le presenti Norme e le “Linee Guida” allegate, coerentemente con i principi sopra enunciati, perseguono i seguenti obiettivi per la compatibilità:
  - **idrogeologico – forestale**: per la stabilità dei versanti e la tutela dei boschi, in particolare quelli affermati e di antica permanenza;

---

<sup>1</sup> La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, è recepita integralmente dall'Italia con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, che, all'art. 2 ne ordina la “piena ed intera esecuzione dalla data della sua entrata in vigore”.

- **idrologico – idraulica:** su quantità - qualità delle acque fluenti e sicurezza idraulica;
- **ecologico - strutturale:** per i corpi idrici superficiali, siepi e siepi ripariali, prati e prati arborati;
- **agronomica:**
  - per colture permanenti, (vigneti, frutteti, oliveti), impianti, reimpianti e relative cure colturali, in sintonia con il disciplinare DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco";
  - per le colture turnarie e per la conservazione dei prati e prati-pascoli;
  - in materia di fertilizzanti e trattamenti fitosanitari, in sintonia con il Regolamento di Polizia Rurale;
- **insediativo – edilizia:**
  - per gli aspetti localizzativi, strutturali, tipologici, formali, materici, nell'edificato di interesse storico e per gli interventi nei nuclei e centri storici;
  - per il recupero degli edifici e manufatti di valore storico testimoniale, anche in condizioni ruderali, per un riuso compatibile con gli obiettivi della candidatura;
  - per il completamento degli insediamenti esistenti le nuove infrastrutture viarie;
  - per la rimozione/mitigazione degli elementi detrattori e delle cause del degrado dei valori riconosciuti.

## ***1.B - CRITERI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI***

1.6. Le norme e le linee guida, presentano alcuni contenuti di tipo prescrittivo (***prescrizioni***) ed altri di tipo indicativo (***indirizzi***); questi ultimi costituiscono direttive per la pianificazione urbanistica comunale, che è tenuta recepirli, integrando le norme e gli elaborati dei propri strumenti.<sup>2</sup>

1.7. I comuni recepiscono le prescrizioni dettate dal presente disciplinare tecnico e, tenuto conto delle specificità territoriali, approvano apposite norme secondo gli indirizzi contenuti nel medesimo disciplinare, come precisato in nota a piè pagina (*Nota n. ...*), graduando l'incidenza delle disposizioni in ragione della rilevanza e singolarità dei paesaggi rilevabili:

- a) nella ***Core Zone***;
- b) nella ***Buffer Zone***;
- c) nelle ***Aree limitrofe*** costituite dai restanti territori dei comuni che hanno sottoscritto il protocollo della candidatura UNESCO.

Tali zone sono individuate cartograficamente nell'Allegato "A" delle Linee Guida, e sono recepite e riportate nel Piano Regolatore Comunale.

1.8. Le principali norme di carattere prescrittivo riguardano gli interventi che possono incidere direttamente sui caratteri del paesaggio agrario, sulla qualità dell'ambiente naturale, dei boschi e delle acque, nonché sul ruolo dello spazio costruito, rinviando qualora necessario ai Criteri Operativi (Allegato "B") delle Linee Guida e riguardano i territori compresi nella Core Zone e nella Buffer Zone.

Tali disposizioni a carattere prescrittivo, saranno recepite nei Piani Regolatori Comunali verificandone la coerenza e l'efficacia con eventuali analoghe disposizioni già presenti nei piani approvati. In tal caso i comuni potranno confermare le norme

---

<sup>2</sup> ***Nota 1*** - Ai fini del recepimento delle presenti norme all'interno degli strumenti urbanistici, va tenuto conto del carattere della norma, se di tipo strutturale o di tipo operativo, conformando coerentemente lo strumento interessato, PAT, (PATI) o PI,

vigenti più dettagliate e pertinenti, al fine di meglio perseguire gli obiettivi e le finalità di cui al punto 1A.

- 1.9. Gli indirizzi tengono conto, per quanto possibile, della particolare conformazione orografica della natura dei suoli e delle diversità ambientali del territorio compreso nella *Core Zone* e nella *Buffer Zone*. Qualora tali indicazioni dovessero risultare insufficienti o inadeguate, il Comune, in sede di recepimento, potrà integrare le parti carenti, raccordando i testi alle eventuali disposizioni più restrittive già contenute nel proprio Piano Regolatore Comunale.
- 1.10. I Comuni con territori compresi in parte nelle “Aree Limitrofe”, ed in parte nella *Core Zone* e/o *Buffer Zone*, potranno estendere la disciplina di adeguamento anche a tali aree. I Comuni interessati unicamente dalle “Aree Limitrofe” valuteranno l’opportunità di dare coerenza al proprio strumento urbanistico, integrandone i contenuti per gli aspetti di maggiore rilevanza paesaggistica.
- 1.11. Indirizzi particolari sono dedicati ai territori compresi nelle “Aree Limitrofe”, orientati a tutelare le visuali significative, che si possono avere dalle aree pianeggianti o vallive verso i paesaggi della *Core Zone* e della *Buffer Zone*. Rispetto a tali indirizzi i Comuni interessati, verificano la presenza nel proprio piano regolatore di previsioni o norme contrastanti e valutano l’opportunità di introdurre adeguate mitigazioni.
- 1.12. Le disposizioni assunte in sede di recepimento - adeguamento, dovranno evitare di sovrapporsi ad altre discipline e/o procedure disposte per legge, o interferire nelle competenze di altri organismi o autorità.

## ***1.C – RICHIAMI NORMATIVI***

- 1.13. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1750 del 21/01/2016, parte del territorio coincidente in buona misura con la *Core Zone* relativa a “***Conegliano Valdobbiadene – Paesaggio del Prosecco Superiore***” è stato iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d’interesse storico.<sup>3</sup> Le motivazioni di integrità e le modalità di gestione relative, si ritengono applicabili all’intera *Core Zone*, raccogliendone le “raccomandazioni”,<sup>4</sup> di cui al D.M. 1750/2016 **che sono, in**

---

<sup>3</sup> Il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, è previsto DALL’OSSERVATORIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO RURALE, DELLE PRATICHE AGRICOLE E CONOSCENZE TRADIZIONALI, Istituito con Decreto n°17070 del 19.11.2012, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

<sup>4</sup> **Estratto dall’allegato al DM 1750 del 21/01/2016 Raccomandazioni:**

In conseguenza della valutazione del dossier di candidatura e ai risultati del sopralluogo effettuato, si invita l’Ente Gestore a considerare le seguenti raccomandazioni:

- *migliorare le conoscenze relative all’uso attuale del suolo e implementare un sistema per il monitoraggio dei cambiamenti futuri;*
- *approfondire le analisi statistiche relative alla diffusione territoriale delle sistemazioni idraulico-agrarie di interesse storico-culturale e di quelle più moderne in grado di modificare sostanzialmente la storicità del paesaggio;*
- *approfondire le analisi statistiche relative alla presenza di aree a prato e pascolo e adozione di misure in grado di favorirne la conservazione;*
- *realizzare un attento monitoraggio di tutti gli interventi di riassetto dei vigneti al fine di garantire che le pur necessarie operazioni di manutenzione e gestione non comportino una modificazione significativa delle sistemazioni tradizionali;*
- *favorire il recupero alla coltivazione della vite nelle aree in cui il bosco ha occupato gli antichi ciglionamenti intervenendo al contempo per evitare che nuovi vigneti siano estesi in aree storicamente occupate dal bosco o da prati e pascoli;*

qualità di indirizzi, estese ai territori dei comuni che hanno sottoscritto il protocollo della candidatura UNESCO.

1.14. Si richiamano inoltre le “disposizioni” contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto (DGR) n. 1458 del 19 maggio 2009, per i Comuni di: Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Vittorio Veneto e nel Decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto n. 2 del 30 settembre 2010, per l’area prealpina e collinare nei Comuni di Valdobbiadene e Segusino.

- 
- *operare una valutazione delle potenzialità turistiche in relazione alla conoscenza dei caratteri storici del paesaggio locale;*
  - *favorire l’adozione di norme in grado di contrastare la dispersione insediativa o la realizzazione di manufatti impropri incentivando al contempo interventi di recupero dei manufatti minori di interesse storico anche nell’ambito di progetti di valorizzazione ricreativa del territorio.*

## 2 TRASFORMABILITÀ IN ZONA AGRICOLA

Il presente disciplinare tecnico persegue la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione e la riqualificazione delle attività agricole tradizionali che hanno permesso l'affermarsi del paesaggio terrazzato a ciglioni inerbiti tipico delle aree collinari della Core Zone e di tutti gli insediamenti di interesse storico collegati a tali attività, centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa della storia locale;

### INDIRIZZI

2.1 Nelle **zone agricole** come individuate negli strumenti urbanistici, sia all'interno della **Core Zone** della **Buffer Zone** e delle **Aree limitrofe**, al fine di perseguire gli obiettivi i comuni potranno applicare e sviluppare i seguenti indirizzi:

- a) è favorito il riuso del patrimonio edilizio esistente secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, avendo cura di conservare o ripristinare gli elementi strutturali originari, in particolare per le strutture edilizie di valore storico-testimoniale e/o funzionali alla conduzione agricola tradizionale, in condizioni di abbandono, sottoutilizzo o degrado;
- b) sono riconosciute e salvaguardate le destinazioni relative alle attività agro-produttive e silvo-pastorali, tradizionali, nonché la residenza nelle forme tipiche presenti nei vari contesti. I Comuni potranno disporre forme agevolate per il recupero di nuclei e di insediamenti sparsi di interesse storico, in condizioni di abbandono, sottoutilizzo o degrado;
- c) . Al fine di diffondere la conoscenza della cultura e dei prodotti dell'area e favorire una migliore fruibilità delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", sono ammesse forme di turismo diffuso, che riguardino immobili di interesse storico oggetto di recupero e riqualificazione, con l'obbligo di conservare i paramenti esterni con materiali, tecniche di posa e cromie originali e qualora prospetticamente significativi i rapporti chiaro-scurali esistenti;<sup>5</sup>
- d) nel caso di ampliamenti o accorpamenti delle strutture esistenti, compresa la ricostruzione di immobili incongrui, valgono le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, ed in particolare del *prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale*, di cui all'art. 17 comma 5, lett. d) della L.R. 11/04, Per quanto riguarda gli interventi di carattere architettonico contemporaneo, si dovranno evitare interferenze con le visuali di elementi e contesti di valore storico-architettonico e con la percezione degli ambiti di rilievo agronomico tradizionale;

2.2 All'interno della *Core Zone*, e nella *Buffer Zone*, I Comuni in sede di adeguamento del proprio strumento urbanistico, verificano la coerenza delle disposizioni vigenti in materia di *trasformabilità in zona agricola* con gli obiettivi al presente disciplinare tecnico garantendo la tutela dei caratteri del tessuto insediativo e connettivo storico, sia che riguardi aggregati di antica origine, che singoli centri aziendali, ville o edifici rurali di interesse storico-culturale, chiese, edicole ed altri edifici religiosi, mulini, magli, ed

---

<sup>5</sup> **Nota 2** Gli indirizzi in materia *trasformabilità in zona agricola* invitano ad una disciplina più approfondita in materia di riuso del patrimonio edilizio esistente. I Comuni, conformano la disciplina dei propri strumenti urbanistici per quanto condiviso, o confermano la disposizioni vigenti ritenute più coerenti con la realtà dei luoghi ed i valori riconosciuti;

opifici legati alla trasformazione dei prodotti agricoli, ed in tutte le aree di pertinenza funzionale e percettiva di beni culturali e paesaggistici.

- 2.3 Sui centri storici e sui beni culturali e paesaggistici sono applicate le norme di tutela della pianificazione urbanistica comunale, conformata alla pianificazione di livello superiore, ed alla specifica disciplina contenuta nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico richiamati al precedente punto 1.14.<sup>6</sup>
- 2.4 Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, sia all'interno della *Core Zone* che della *Buffer Zone*, i comuni, qualora non siano già dotati di una analisi puntuale e conseguente disciplina di tutela degli edifici e manufatti esistenti di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, sono tenuti ad aggiornare il proprio strumento urbanistico attraverso una ricognizione di tali beni, sulla scorta della scheda prevista nell'Allegato C delle Linee guida.
- 2.5 La ricognizione degli edifici e manufatti esistenti di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale è da intendersi quale strumento conoscitivo indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del sito, e pertanto all'interno della "*Core Zone*" dovrà riguardare almeno gli edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55 e sarà condotta con obiettivi di omogeneità e criteri di scientificità, utilizzando come riferimento la scheda di cui all'Allegato C delle Linee guida.
- 2.6 A seguito di tale ricognizione i comuni potranno integrare il *prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale*, di cui all'art. 17 comma 5, lett. d) della L.R. 11/04, con l'inserimento di regole compositive ed indicazioni riguardo ai caratteri tipologici, formali e materici dell'edilizia rurale di interesse storico, oltre ad una lettura dell'evoluzione dell'architettura rurale locale, attraverso la storia dell'uso agro-silvo-pastorale del territorio;
- 2.7 Gli immobili e relativi ambiti, di cui al punto 2.4, e/o analizzati attraverso la specifica scheda prevista nell'Allegato C delle linee guida, sono considerati elementi privilegiati per l'applicazione degli eventuali contributi comunitari e delle misure del PSR 2013 – 2020:
  - **Misura 7.5.1** - *Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali*;
  - **Misura 7.5.2** - *Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale*.

#### **INDIRIZZI PER LE AREE LIMITROFE**

- 2.8 I Comuni con territori compresi in tutto o in parte nelle "Aree Limitrofe" individuano le aree pubbliche o ad elevata frequentazione pubblica (strade, piazze, ...) che offrano particolari visuali significative delle componenti rilevanti del paesaggio descritto nella candidatura e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni presenti nella *Core Zone* e/o nella *Buffer Zone*. Tali aree saranno segnalate e le visuali tutelate dallo strumento urbanistico.

---

<sup>6</sup> DGR del Veneto n. 1458 del 19 maggio 2009, per i Comuni di: Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Vittorio Veneto e nel Decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto n. 2 del 30 settembre 2010, dell'area prealpina e collinare nei Comuni di Valdobbiadene e Segusino.

## **PRESCRIZIONI PER LA CORE ZONE**

- 2.1 In assenza della ricognizione di cui al punto 2.5, la reale consistenza degli edifici e manufatti esistenti di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, è verificata in sede di presentazione di istanza di recupero/utilizzo del bene, attraverso la compilazione della scheda prevista nell'**Allegato C** delle **Linee guida**, per tutti gli edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55.
- 2.2 La scheda di cui all'Allegato C delle Linee guida ha valore:
- **ricognitivo**, per gli edifici già schedati e disciplinati dal piano regolatore e pertanto la sua compilazione può ritenersi utile solo nel caso sia necessario un aggiornamento dei dati già acquisiti;
  - **normativo**, per gli edifici con analisi incomplete o non già schedati dal piano regolatore, e pertanto la sua compilazione è obbligatoria in quanto determina il valore storico – culturale e architettonico dell'edificio o manufatto ai fini del suo recupero.
- 2.3 La ricostruzione di edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale che preveda la ricomposizione di parti ruderali, è subordinata ad un'analisi storica, in grado di dimostrare l'originaria consistenza, forma e la natura dei materiali, come desumibili dall'apposita schedatura di cui all'Allegato C delle Linee guida.

## **PRESCRIZIONI PER LA CORE ZONE E LA BUFFER ZONE**

- 2.4 Nelle zone agricole della *Core Zone* e della *Buffer Zone* sono inserite la seguenti prescrizioni:
- a) la viabilità minore interpodereale, di interesse storico, dovrà essere conservata il più possibile in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, in quanto elemento costitutivo delle trame agricole originarie.
  - b) gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpodereale dovrà avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi di interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.);
  - c) nella realizzazione di nuove strutture agroindustriali (cantine) si dovrà contenere il più possibile l'impatto degli edifici produttivi in rapporto all'edificio esistente di interesse storico-culturale o testimoniale, sia in termini di altezze fuori terra, che di forme e materiali. Il progetto dovrà essere inoltre accompagnato dall'attestazione di adeguato comportamento energetico;
  - d) Le infrastrutture di servizio (silos, vasi vinari) saranno collocate all'interno degli edifici, sfruttando se necessario piani interrati. **Non sono pertanto ammesse nuove infrastrutture di servizio in posizioni esterne alle cantine.**
  - e) Per le infrastrutture di servizio esistenti (silos, vasi vinari), esterne alle cantine e alle strutture agroindustriali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ampliamento qualora ammesso dallo strumento urbanistico, **che dovrà comprendere in ogni caso un "programma di riqualificazione" con adeguate misure di mitigazione al fine di ridurre l'impatto visivo, attraverso schermature verdi o involucri tecnici che assicurino la mimetizzazione e la mitigazione dell'impatto visivo.**

2.5 La progettazione di grandi opere viarie, tecnologiche ed infrastrutturali, dovrà tener conto della presente disciplina per la conservazione dei caratteri di integrità e di autenticità del Sito Candidato UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, assicurando l’invarianza (conservazione e tutela) dei valori paesaggistici, culturali e ambientali accertati.

Indipendentemente dalle specifiche procedure autorizzative, previste dalla legislazione vigente, l’inserimento paesaggistico di tali grandi opere, sarà valutato in rapporto alla sottrazione di habitat, di qualità storico-culturale, di identità e di rilevanza paesaggistica, che non potrà portare alla riduzione o compromissione dei valori accertati.



### 3 MIGLIORAMENTI E RICOMPOSIZIONI FONDIARIE

- 3.1 Le norme relative ai *Miglioramenti e Ricomposizioni Fondiarie*, riguardano prevalentemente interventi non disciplinati dalla pianificazione urbanistica, ma di fondamentale importanza per la conservazione dei caratteri del paesaggio agrario delle “*Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene*”, sia all’interno della **Core Zone** che della **Buffer Zone**. Gli interventi per la conduzione delle attività agricole oltre alle presenti norme, sono raccolti in “categorie” e disciplinati nei “criteri operativi” riportati nell’Allegato “B” delle Linee guida.
- 3.2 Gli interventi funzionali al miglioramento della produttività, attraverso un migliore adattamento del terreno all’uso agronomico, ed un incremento/recupero della fertilità del suolo, avranno come obiettivo, oltre all’aumento della produttività e redditività del fondo rustico, anche la conservazione/miglioramento della qualità dell’ambiente naturale e dei valori storico-culturali, rappresentati in larga parte dal paesaggio agrario storico-tradizionale delle “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.

#### **INDIRIZZI**

- 3.3 Nelle zone agricole, come individuate negli strumenti urbanistici, sia all’interno della **Core Zone**, della **Buffer Zone** e nelle “*Aree Limitrofe*” sono favoriti tutti gli interventi funzionali alla prosecuzione delle attività agricole, che non alterano in modo permanente lo stato dei luoghi (suolo, sottosuolo, regime delle acque), e che permettono la conservazione dei valori storico-culturali derivanti dalle forme di utilizzo agronomico tradizionali, e quindi del paesaggio agrario storico, come indicati punto B2.2 dell’Allegato “B” criteri Operativi:

- 1) ***Interventi di manutenzione Ordinaria;***
- 2) ***Interventi di manutenzione Straordinaria.***

- 3.4 Sono favoriti inoltre interventi e miglioramenti fondiari, che possono modificare anche in modo permanente lo stato dei luoghi, ma finalizzati al ripristino/recupero di preesistenti aree coltivate, in condizioni di degrado per effetto dell’abbandono delle attività agricole originarie, indicati al punto B2.2 dell’Allegato “B” criteri Operativi, come:

- 3) ***Interventi di recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale.***

- 3.5 Nelle zone agricole, come individuate negli strumenti urbanistici all’interno della **Buffer Zone** e delle “*Aree Limitrofe*” sono da ritenere possibili inoltre interventi funzionali al recupero agro produttivo con metodi dell’agricoltura convenzionale “intensiva”, in cui sia prevista una meccanizzazione, senza tuttavia, che ciò comporti l’eliminazione dei principali caratteri del paesaggio agrario e dei valori paesaggistici insiti nei processi dell’agricoltura tradizionale, ammettendo un’agroecosistema maggiormente sostenibile, orientato verso una agricoltura “integrata” e/o “biologica”, con un minore impiego di energia ausiliaria esterna. Interventi indicati punto B2.2 dell’Allegato “B” criteri Operativi, come:

- 4) ***interventi di trasformazione strutturale e permanente del suolo.***

## **INDIRIZZI PER LA CORE ZONE E LA BUFFER ZONE**

Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, sia all'interno della **Core Zone** che della **Buffer Zone** saranno applicati i seguenti indirizzi:

- 3.6 I miglioramenti fondiari con interventi ordinari e straordinari di rimodellazione del terreno per la realizzazione di vigneti o ripristino di vigneti abbandonati, avranno cura di evitare eccessivi movimenti terra con riporti di terreni esterni all'ambito aziendale, spianamenti con riempimenti di incisioni vallive e riduzione di dossi e forme geologiche di origine naturale, nonché la semplificazioni dell'assetto poderale, introducendo forme estranee ai caratteri morfologici degli ambienti collinari, che costituiscono i principali elementi di caratterizzazione per la produzione viti-vinicola dell'area DOCG Conegliano Valdobbiadene "Prosecco Superiore".<sup>7</sup>
- 3.7 Il nuovo impianto e il reimpianto di vigneto comporta l'adesione al Protocollo Viticolo della DOCG Conegliano Valdobbiadene "Prosecco Superiore", nella sua versione più aggiornata, con le adeguate garanzie nel tempo riguardo alla cura degli impianti, al ripristino delle coltivazioni abbandonate, al mantenimento dei boschi produttivi ed alla conservazione dei prati.
- 3.8 I trattamenti fitosanitari saranno soggetti al rispetto del Regolamento di Polizia Rurale e della normativa vigente di settore, con le limitazioni per i siti sensibili estesa alle zone per servizi ed attrezzature pubbliche esistenti e previste dalla vigente pianificazione urbanistica comunale.
- 3.9 Nell'intero ambito dei comuni che hanno sottoscritto il protocollo per la Candidatura UNESCO, sarà favorito il riuso sostenibile dei sottoprodotti della lavorazione agricola, (biocompost) con particolare riferimento alla coltura della vite secondo le indicazioni riportate nel Progetto Vinaccia e Legno<sup>8</sup>;

---

<sup>7</sup> Estratto dal Disciplinare di Produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco":

### **Articolo 9**

#### **Legame con l'ambiente geografico a) Specificità della zona geografica Fattori naturali**

La morfologia dell'area di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco si compone di una serie di rilievi collinari allungati "a cordonata", definito sistema ad "hogback, disposti con direzione nord-sud nella parte più meridionale e con direzione est-ovest nella parte settentrionale. Tali rilievi sono separati da una serie di valli percorse da piccoli corsi d'acqua. L'area a nord si appoggia sulla catena prealpina che funge da barriera naturale all'ingresso di correnti fredde, mentre a sud la zona gode delle temperature miti della Laguna di Venezia, da cui dista soli 40 Km. La disposizione est-ovest dei terreni collinari, la forte pendenza, la conseguente giacitura rivolta a sud dei vigneti, permette la massima intercettazione dei raggi solari, creando un areale ideale per la coltivazione delle uve bianche destinate al Conegliano Valdobbiadene Prosecco.

I suoli della zona si sono originati dal sollevamento di fondali marini e sono stati successivamente modificati dall'azione dei ghiacciai e dei fiumi. I terreni sono costituiti in prevalenza da arenarie e marne, a cui si alternano strati morenici ed alluvionali. Tale profilo favorisce il costante drenaggio dell'acqua.

Il clima dell'area del Conegliano Valdobbiadene è di tipo temperato, con stagioni ben delineate, caratterizzato da un'inversione termica notturna che consente di avere, nel periodo di maturazione delle uve, marcate escursioni di temperatura fra la notte ed il giorno, grazie alla discesa lungo i pendii delle colline, di aria fresca proveniente dalle Prealpi. Le piogge frequenti del periodo estivo garantiscono l'apporto idrico sufficiente per il vitigno Glera, sensibile nel contempo sia al ristagno idrico che alla siccità. Questa condizione particolare si realizza grazie alla forte acclività ed allo scarso spessore di suolo esplorabile dalle radici delle viti.

Nel cuore della Denominazione è presente una piccola sottozona denominata Cartizze, di soli 106 ha, i cui terreni presentano una particolare pendenza ed esposizione verso sud che crea una sorta di anfiteatro naturale, molto apprezzato a livello qualitativo e paesaggistico.

La grande variabilità pedologica e climatica della denominazione trova espressione grazie alla menzione comunale "Rive", che mette in luce la peculiare vocazione che esprimono le diverse località della zona di produzione.

<sup>8</sup> Si veda il paragrafo conclusivo "Documenti di riferimento alla norma".

## **PRESCRIZIONI PER LA CORE ZONE E LA BUFFER ZONE**

3.10 Per le finalità di tutela e conservazione delle componenti e dei valori di integrità e autenticità che derivano direttamente dalla particolare morfologia e dal mosaico colturale su ciglioni inerbiti, che è presente sia nella *Core Zone* che nella *Buffer Zone*, si rende indispensabile ricorrere a disposizioni prescrittive soprattutto nei confronti degli interventi di *Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria*. Pertanto allo scopo di rendere operative ed efficaci le presenti norme, si ritiene, in riferimento all'art. 6 comma 1, del DPR 380/2001, ed in riferimento ai valori paesaggistici riconosciuti, di limitare l'attività libera alle pratiche agronomiche ordinarie, come indicato nell'Allegato "B" criteri operativi punto B2.2.

3.11 Gli interventi di ricomposizione fondiaria e sistemazione agraria, all'interno della *Core Zone* e della *Buffer Zone* sono soggetti a titolo abilitativo come indicato nell'Allegato "B" criteri operativi punto B2.1, rilasciato dall'autorità competente, e nel caso di beni tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, anche di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice, o con procedura semplificata ai sensi dell'art. 11 del DPR 31/2017.

3.12 In riferimento alla definizione di Miglioramento Fondiario riportata nel Glossario Allegato "D", si precisa che i miglioramenti fondiari ammessi all'interno della *Core Zone* e della *Buffer Zone* sono quelli che riguardano la *semplice movimentazione del terreno al fine di realizzare la sola sistemazione idraulico-agraria nel fondo rustico* al proprio interno, come indicato nella DGR n. 1300 del 10 settembre 2018. Restano quindi esclusi i miglioramenti che prevedano:

- **il riporto di terreno da aree esterne alla *Core Zone* ed alla *Buffer Zone*;**
- **l'asporto di materiale inerte** sottostante gli strati superficiali per una sua utilizzazione industriale, di cui alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 e DGR 1300/2018;<sup>9</sup>

I Comuni conformano i propri strumenti urbanistici precisando gli interventi *Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria*, soggetti a titolo abilitativo edilizio tra quelli indicati al nell'Allegato "B" criteri operativi punto B2.1, tenuto conto che possono essere posti limiti a tali interventi, come indicato alla sezione 3 dell'Allegato "A" alla DGR 1300/2018<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Estratto Allegato "A" DGR 1300/2018:

Particolare attenzione meritano al riguardo gli ambiti territoriali, quasi sempre ricadenti in zona E, interessati dalla istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alle direttive comunitarie 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat). I piani di gestione ambientale, previsti per tali aree, possono limitare o escludere la possibilità di ricorrere a determinate soluzioni progettuali nella realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario.

Parimenti, in alcuni casi le aree ZPS e SIC ricadono all'interno di aree classificate a Parco di interesse nazionale o regionale, la cui istituzione impone l'osservanza delle disposizioni del relativo Piano ambientale. Particolare attenzione deve essere, altresì, riservata agli interventi di miglioramento fondiario ricadenti, anche parzialmente, in aree interessate da vincoli che discendono dall'applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio.

<sup>10</sup> **Sezione 3. – Situazioni particolari 3.1 – Miglioramenti fondiari senza utilizzo del materiale di risulta** Nei casi di **semplice movimentazione di terreno da realizzarsi all'interno del medesimo fondo agricolo, mediante operazioni di sterro, riporto e conseguente livellazione dei terreni agrari**, non trova applicazione l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2018. Tali particolari tipologie di interventi di miglioramento fondiario (che non comportano l'utilizzo del materiale di risulta), non richiedono, infatti, la apposita autorizzazione prevista e disciplinata dalla legge citata, che disciplina l'attività di cava; debbono però, in ogni caso, essere fatti salvi tutti gli eventuali aspetti dell'intervento legati alla sicurezza idraulica e alla funzionalità della rete idraulica pubblica e privata, che investono il Consorzio di bonifica competente per territorio, nonché, eventualmente, alla tutela dei beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004. **Eventuali limiti ai miglioramenti fondiari senza l'utilizzo dei materiali di risulta possono altresì trovare fondamento negli strumenti urbanistici, che abbiano introdotto specifiche limitazioni o regolamentazioni su tali interventi di modifica del territorio, anche a seguito del recepimento di vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, naturalistico, paesaggistico, etc..**

3.13 Le istanze di richiesta del titolo abilitativo edilizio e delle altre autorizzazioni, qualora dovute dovranno essere accompagnate da una adeguata documentazione come indicata al punto B.2.3 e seguenti dell'Allegato "B" criteri operativi.

3.14 All'espansione delle colture specializzate, con o senza riduzione di neoformazioni forestali autoctone, dovranno corrispondere adeguati spazi prativi mantenuti regolarmente falciati, a cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche, o spazi destinati all'impianto di specie arboree forestali ad integrazione dei boschi affermati limitrofi, o spazi destinati alla realizzazione di siepi e/o filari di specie tipiche locali. Tali aspetti sono disciplinati con carattere prescrittivo ai punti 7.1.3, 7.2.6, 8.2, 8.6, 8.7 dei Criteri Operativi Allegato "B".

### 3.15 Interventi e Opere incompatibili

Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, sia all'interno della **Core Zone** che della **Buffer Zone** non sono consentite alterazioni ai caratteri del paesaggio agrario che prevedano:

- a) movimenti di terra che determinino una alterazione strutturale e permanente dei caratteri geomorfologici del territorio **quali**: l'eliminazione delle variazioni morfologiche di dossi e avvallamenti originari, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e **doline**, riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, compresa eliminazione dei segni della storia dei luoghi.<sup>11</sup>
- b) E' vietata la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto coltura, nonché l'asportazione dei primi strati di terreno vegetale fertile finalizzata al commercio e alla vendita, **o comunque all'impiego su altro fondo**;
- c) l'eliminazione degli habitat prioritari individuati in Rete Natura 2000, anche attraverso semplici operazioni colturali quali aratura o sarchiatura;
- d) la conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nei fondovalle prativi, e nelle aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni, sia che si tratti di nuovi seminativi, che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc);<sup>12</sup>
- e) l'eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione del sistema Informativo Territoriale QC\_regione c0605094\_Foreste1954;
- f) l'eliminazione dei **prati e pascoli permanenti**<sup>13</sup>, nonché il rimboschimento dei fondovalle prativi;

<sup>11</sup> Vincolo Paesaggistico DGR n. 1458 del 19 maggio 2009 "norme p. 1":

**interventi sul paesaggio agrario:**

*Dovranno essere preservati i crinali e gli ambiti sommitali, i boschi, gli elementi vegetazionali, arborei e floristici di pregio, gli impianti di aucupio, le radure, le scarpate, i declivi collinari e i corsi d'acqua.*

*Nelle sistemazioni fondiariae dovranno essere limitati i movimenti di terra a scopi colturali e livellazioni del terreno ai fini agricoli che comportino alterazione permanente o temporanea dell'assetto oroidrografico del paesaggio (pendenze, scarpate, regime idraulico e idrogeologico).*

*I lavori di sistemazione fondiaria, pur nel rispetto delle esigenze della pratica agricola, saranno realizzati in modo da adattarsi alla conformazione naturale del terreno e garantire il mantenimento della morfologia originaria dei versanti, escludendo sbancamenti e riempimento di vallecole che, oltre a modificare in modo sostanziale il paesaggio, possono alterare l'assetto idrogeologico.*

Norma sostanzialmente identica a quanto disposto con il DM n. 2 del 30 settembre 2010.

<sup>12</sup> Estratto dal disciplinare **DOCG "Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco "**

*Condizioni naturali dell'ambiente.* Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco ", devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

<sup>13</sup> **Le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, (da Glossario Allegato "D")**

- g) il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, con diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica;

Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, all'interno della **Core Zone** non sono inoltre ammissibili:

- a) l'eliminazione delle "unità colturali originarie", compresi gli impianti a ciglione inerbito e a girapoggio, coerenti con i caratteri delle sistemazioni tradizionali e di interesse storico;
- ~~b) le sistemazioni a rittochino e di traverso con pendenze sul filare superiori al 15%. Le nuove sistemazioni agrarie o il riordinino di impianti esistenti su terreni con pendenze superiori al 15% dovranno essere realizzate con ciglioni inerbiti e a girapoggio.~~
- c) Nella realizzazione dei ciglioni inerbiti non sono ammessi paramenti sub verticali realizzati con gabbionate e terre rinforzate per altezze superiori a 2,00 m, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;
- d) ~~movimenti terra con sterri e riporti superiori ad 1,00 m~~, fatti salvi gli interventi per la ricostituzione di versanti a seguito di dissesti franosi;
- e) la realizzazione di unità colturali con tesature ininterrotte superiori agli 80 m;
- ~~f) l'impiego di sostegni e tutori di recupero in cls (tipo Enel o Telecom), traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti.~~
- g) la realizzazione di edifici incongrui rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali, forme e colori, ed usi tradizionali.

## **LINEE GUIDA**

4.1. Le “*Linee Guida*” hanno lo scopo di individuare cartograficamente le aree interessate dalla *Core Zone* e dalla *Buffer Zone*, precisare parametri di tipo operativo, schemi tipologici e documenti di riferimento, nonché riportare le definizioni dei termini utilizzati, e sono costituite dai seguenti elaborati:

- A – Individuazione cartografica della *Core Zone*, della *Buffer Zone* e delle *Zone Limitrofe*;
- B – Criteri Operativi;
- C – Scheda tipo per la catalogazione degli edifici e manufatti storico-testimoniali;
- D – Glossario;
- E – Documenti di riferimento della norma;

4.2. I Comuni in sede di adeguamento conformano il proprio strumento urbanistico (PI) per gli aspetti “operativi” alle indicazioni delle linee guida, con le seguenti modalità:

- Adeguamento ai Criteri Operativi Allegato “B”, con i livelli di prescrittività indicati;
- Recepimento della Scheda Tipo per la catalogazione degli edifici e manufatti storico-testimoniali Allegato “C”;
- Integrazione delle norme con il “Glossario” allegato “D”

## 5 IMPEGNI PROGRAMMATICI

5.1 Le Amministrazioni comunali, per la porzione di territorio inclusa nella *Core Zone*, dovranno dotarsi di una carta della sensibilità paesaggistica predisposta secondo gli indirizzi del *Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT: AA.VV)*, Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio, *Torino, 2014*.

5.2 Le Amministrazioni Comunali, per la porzione di territorio inclusa nella *Core Zone*, e nella *Buffer Zone* dovranno dotarsi di un "Registro delle Cantine storiche" in cui sia testimoniata un'operatività superiore a 50 anni che consentirà di fregiare l'azienda di tale titolo. Scopo di tale Registro sarà:

- a) salvaguardare il valore architettonico e documentario dei luoghi riconosciuti al comma precedente, valorizzando l'aspetto storico, culturale e sociale, tenendo conto del rapporto tra forma fisica e uso consolidato;
- b) incentivare interventi di recupero dei luoghi censiti che valorizzino la memoria dell'utilizzo tradizionale del luogo;
- c) favorire il riordino delle insegne e della tabellonistica, recuperando le antiche iscrizioni murali, accorpando e standardizzando i tipi soprattutto lungo i percorsi storici, vietando le insegne luminose con box scolorati;
- d) recuperare e riqualificare gli involucri di scarso valore o incongrui rispetto al contesto, anche con soluzioni architettoniche contemporanee che possono comprendere anche interventi di sostituzione edilizia.
- e) costituire criterio per l'accesso prioritario a finanziamenti pubblici.

5.3 Le Amministrazioni Comunali, per la porzione di territorio inclusa nella *Core Zone*, e nella *Buffer Zone*, dovranno dotarsi di un "Registro dei vigneti storici e delle colture tradizionali", da inserire tra le invarianti di piano, nel quale siano individuati impianti tipici della tradizione.

Il registro sarà costituito da:

- *repertorio delle superfici interessate da vigneti storici, prati e prati arborati, pascoli, castagneti da frutto, ed altre colture tipiche;*
- *relazione con notizie storiche riguardo al contesto agro produttivo, sull'epoca e sulle caratteristiche dell'impianto viticolo storico o delle altre colture;*
- *cartografia con la distribuzione territoriale dei vigneti storici e delle colture tradizionali.*

Scopo di tale registro sarà:

- a) utilizzare i siti a fini didattici o come supporto per visite turistiche;
- b) favorire la conservazione di varietà desuete o rare;
- c) costituire criterio per l'accesso prioritario a finanziamenti pubblici.



## 6 SANZIONI

**In caso di inosservanza delle norme** prescrizioni e modalità esecutive previste nel presente Disciplinare Tecnico, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, come recepito nel Piano Regolatore Comunale, o direttamente efficaci in caso di mancato recepimento da parte del Comune, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ della L.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si applica l'ammenda prevista all'art. 44 comma 1, lett. a) del DPR 380/2001, salvo che il fatto costituisca più grave reato per altre violazioni di legge in materia forestale e/o di tutela dei siti Rete Natura 2000 e dei beni paesaggistici D.Lgs 42/2004 e ferme le sanzioni amministrative, relativamente al titolo edilizio.

Per le violazioni alle prescrizioni di cui al punto 3 *Miglioramenti e Ricomposizioni Fondiarie*, e all'Allegato "B" Criteri Operativi, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano inoltre le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267.

In caso di reiterazione delle violazioni, le stesse vengono punite come previsto all'art. 8 bis della legge 689/1981 e s.m.i..

Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia, in relazione alle disposizioni del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale